



TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI

CONVENZIONE

TRA

Il Tribunale di Rieti in persona del Presidente dott. Gian Luca Soana

e la Società

Gruppo Edicom S.p.A, con sede legale a Mestre-Venezia in via Torre Belfredo 64, codice fiscale e partita IVA 05091140961, per la quale interviene il Dott. Andrea Bossone in qualità di Amministratore Delegato.

PREMESSO CHE

- la circolare in tema di convenzioni stipulabili dagli Uffici Giudiziari, emanata in data 11 settembre 2023 dal capo dipartimento organizzazione giudiziaria personale e servizi e dal capo dipartimento per la transizione digitale (prot. m_dg. DOG 12/09/2023 n. 0199613.U), ha ridisciplinato le convenzioni stipulabili dagli Uffici Giudiziari con le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati, alla stregua del decreto ministeriale del 13 agosto 2022 (istitutivo di nuove articolazioni ministeriali, tra cui il Dipartimento della transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, oggi denominato Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia, ai sensi del DPCM 15-6-2015 n. 84), abrogando le precedenti circolari dell'8-11-2016 e del 13-10-2017;
- in materia di espropriazione forzata, in base all'art. 569 comma 4 c.p.c. le vendite immobiliari devono essere necessariamente svolte con modalità telematiche, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura;
- nelle procedure concorsuali, il Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) prevede che i beni acquisiti all'attivo della procedura (mobili, immobili e mobili registrati) siano venduti con modalità telematiche secondo quanto disposto all'art. 216 comma 4, salvo che tali modalità

siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura;

-
- l'art. 161 *ter* disp. att. c.p.c., integrato dal D.M. 26/02/2015 dispone che la gestione della vendita telematica compete ad un “gestore” costituito “in forma societaria” ed “autorizzato dal giudice”, che sia munito di un proprio portale e presenti requisiti, divieti ed obblighi normati;
- in base all'art. 490 comma 2 c.p.c. in caso di espropriazione di beni mobili registrati per un valore superiore a 25.000 euro e di beni immobili, l'avviso di vendita, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima deve essere inserito in appositi siti internet autorizzati a livello ministeriale per la pubblicità delle aste immobiliari. Inoltre, in base all'art. 490 comma 3 c.p.c., anche su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, il giudice può disporre che l'avviso sia inserito una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali o che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale;
- Gruppo Edicom Spa, opera a livello nazionale nella fornitura di prodotti e servizi per la pubblicità legale, ex art. 490, co. 2, c.p.c., e complementare delle vendite giudiziarie e collabora da tempo con diversi Uffici Giudiziari, tra cui, per quanto qui d'interesse, il Tribunale di Rieti;
- la Società è attualmente individuata nelle ordinanze dei Sigg. Giudici dell'Esecuzione quale uno dei gestori delle vendite telematiche”, in attuazione della cd. “Rotazione temperata degli incarichi”, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, rotazione, trasparenza e concorrenza, in ossequio alla risoluzione del C.S.M. prot. 111041/2018 del 23/05/2018;
- è intenzione del Tribunale di Rieti e del Gruppo Edicom Spa, disciplinare un rapporto per il più efficace andamento dei servizi in adeguamento alla circolare ministeriale;
- il Gruppo Edicom Spa, con il proprio portale www.asteannunci.it, soddisfa tutti i requisiti richiesti dal D.M. 31/10/2006 per svolgere il servizio di pubblicità delle

vendite giudiziarie ai sensi dell'art. 490, co. 2, c.p.c. – ed è regolarmente iscritto all'albo con provvedimento del Ministero del 30.09.2009 per l'iscrizione nella sezione A dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 31/10/2006, per tutti i distretti di Corte d'Appello d'Italia;

- Il Gruppo Edicom Spa, a mezzo della propria piattaforma www.garavirtuale.it, è altresì iscritto con provvedimento ministeriale PDG del 04.08.2017 nel Registro Ministeriale dei Gestori della vendita telematica come disciplinato dal D.M. 32/2015 per tutti i distretti di Corte D'Appello italiani;
- Si è ravvisata altresì l'esigenza di garantire un adeguato supporto, mediante personale dedicato, per i servizi connessi alle vendite, a favore dei Professionisti e dell'Ufficio Giudiziario.

Tanto premesso, ai sensi di quanto disciplinato dalla citata circolare al fine di ottenere il miglior risultato in termini di efficienza per l'Ufficio e di efficacia per le vendite giudiziarie, le parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Pubblicità legale e vendite telematiche

La presente convenzione, mira a conseguire le seguenti finalità:

- a) individuare un fornitore del servizio di pubblicità legale *online*, che concorre con altri nominativi individuati dai Sigg. Giudici, con l'obiettivo di ottimizzare e massimizzare la comunicazione degli annunci di vendita al fine di ottenere il miglior realizzo in tempistiche più brevi;
- b) individuare un gestore iscritto nell'apposito elenco Ministeriale, che garantisca lo svolgimento delle gare con modalità telematica secondo quanto disposto dal DM 32/2015, con altri gestori individuati dal Sigg. Giudici in applicazione del criterio della rotazione temperata dall'ufficio;
- c) fornire un adeguato supporto al Tribunale ed ai Professionisti delegati, per agevolare i medesimi nella gestione delle vendite telematiche immobiliari.

Gruppo Edicom Spa., a tal fine, mette a disposizione del Tribunale e dei Professionisti incaricati dal Giudice il portale e la piattaforma sopra indicati per la corretta esecuzione dei servizi richiesti dalla norma, nonché i servizi di pubblicità complementare volti a perseguire il buon esito delle vendite giudiziarie del Tribunale. La Società, in ottemperanza alla norma, si impegna ad indicare i prezzi praticati per i servizi di gestione delle vendite telematiche, sul portale www.garavirtuale.it in area ad accesso pubblico (ex art. 10, comma 3, del D.M. 32/2015 DM 32 2015 "Regolamento per la vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche").

MESSA A DISPOSIZIONE DI RISORSE UMANE

Il Gruppo Edicom Spa mette a disposizione del Tribunale di Rieti n. 1 risorsa specializzata, dal lunedì al venerdì per 25 ore settimanali, regolarmente contrattualizzate in modo conforme a quanto disposto dal Ministero della Giustizia con circolare DOG 11/09/2023 n. 0198523.E, munite di copertura assicurativa INAIL, anche per la responsabilità civile verso terzi il tutto come dettagliato nell'allegato A) c.d. scheda di progetto;

- 1) Dalla presente convenzione non possono derivare oneri a carico della finanza pubblica; in particolare tale rapporto non comporta alcun onere - diretto e/o indiretto - a carico del Tribunale ovvero del Ministero della Giustizia (ivi compresa la copertura assicurativa INAIL e per responsabilità civile anche verso terzi) ed è esclusa ogni possibilità di rivalsa da parte di Gruppo Edicom Spa, nei confronti del Ministero, ove chiamata in giudizio da parte di terzi per l'attività svolta nel Tribunale.
- 2) Il personale messo a disposizione non potrà mai intendersi come sostitutivo delle mansioni di competenza del personale ministeriale e potrà, al più, essere utilizzato per fornire – nell'ambito degli obiettivi della specifica convenzione – servizi “meramente esecutivi” di supporto all'attività degli Uffici; la responsabilità relativa ai servizi di cancelleria e di segreteria è riservata, in via esclusiva e inderogabile, al personale dell'Amministrazione giudiziaria nell'ambito e per le materie di rispettiva competenza di ciascuno.

- 3) Il personale messo a disposizione deve avere le qualità morali e di condotta, previste dall'art. 35 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, e deve impegnarsi formalmente, con dichiarazione scritta e confermata con giuramento, ove richiesto, da rendere dinanzi al Presidente del Tribunale, a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite presso gli Uffici, anche con riguardo agli atti e documenti eventualmente trattati, nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30 giugno 2003. n. 196 e succ.ve modifiche.
- 4) Il personale incaricato del Gruppo Edicom Spa collaborerà altresì con i dipendenti dell'Ufficio giudiziario, con compiti meramente esecutivi e sotto la vigilanza e responsabilità del personale amministrativo, in particolare del funzionario responsabile della cancelleria, coadiuvando le attività operative e la comunicazione tra Magistrati, cancelleria, professionisti e utenza, al fine di velocizzare e rendere più efficienti i processi.
- 5) Le attività stabilite nella presente convenzione non comporteranno l'instaurarsi di alcun rapporto di lavoro (né subordinato né autonomo) tra il personale messo a disposizione dal Gruppo Edicom Spa, e l'Amministrazione pubblica.
- 6) Ogni proposta di modifica del personale, rispetto al numero inizialmente previsto, dovrà essere previamente motivata e sottoposta al Tribunale. La Società potrà procedere a un aggiornamento dell'organico impiegato, sulla base dei flussi di lavoro effettivi e del numero di incarichi gestiti.

EVENTUALE MESSA A DISPOSIZIONE DI STRUMENTI HARDWARE E SOFTWARE

Il Gruppo Edicom Spa, ove richiesto, metterà a disposizione della risorsa operante in loco strumenti hardware e software necessarie al raggiungimento di *standard* e risultati ottimali per l'Ufficio.

I sistemi e le apparecchiature informatiche rispettano - anche al fine di preservare la sicurezza dei sistemi e dei dati in essi contenuti - le seguenti condizioni:

- 1) non è consentito l'utilizzo di applicativi idonei a garantire le stesse esigenze assicurate dagli applicativi autorizzati dal Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia (D.I.T.);

- 2) non è consentito detenere e/o alimentare banche-dati diverse da quelle ministeriali – anche se strumentali allo svolgimento delle attività - e il modulo organizzativo prevede il completo ed integrale utilizzo degli strumenti ministeriali;
- 3) i software utilizzati dovranno essere autorizzati dal D.I.T.;
- 4) non è consentita la connessione alla "*rete giustizia*" di apparecchiature che non siano dell'Amministrazione, salvo che non vi sia preventivo nulla osta del competente C.I.S.I.T. – ufficio di coordinamento interdistrettuale per i servizi dell'innovazione tecnologica, fornitura della documentazione tecnico-operativa con le eventuali licenze d'uso; assunzione d'impegno, da parte del fornitore, al costante aggiornamento dei sistemi operativi e degli anti-virus;
- 5) non è consentita, se non nel rispetto delle specifiche condizioni dettate dal D.I.T., la connessione tra la "*rete unificata giustizia*" ed altre reti;
- 6) è garantita l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare in favore dell'Ufficio la titolarità, la disponibilità, la cessione dei dati eventualmente archiviati su supporto di terze parti;
- 7) dovrà essere garantita la sicurezza dei dati ed il rispetto della normativa in materia di privacy;
- 8) non è consentito l'utilizzo dei dati trattati (anche in forma aggregata) al di fuori di quanto necessario all'adempimento della presente Convenzione;
- 9) i dati processati al termine del rapporto saranno distrutti in maniera irreversibile, conformemente alle norme contenute del GDPR n. 679/2016;
- 10) qualora la presente Convenzione cessasse, è prevista la migrazione dei dati in favore dell'eventuale diverso fornitore ovvero dell'Ufficio Giudiziario.

I servizi oggetto della presente convenzione forniti dalla società, in qualità di gestore delle vendite telematiche e di pubblicità legale, non comportano vincoli di esclusiva e non possono limitare la discrezionalità del magistrato nell'esercizio della sua attività tipica, poiché la stessa concorre con altri fornitori nella gestione

della pubblicità legale ai sensi dell'art. 490, co. 2, c.p.c., e nella gestione delle vendite con modalità telematica secondo il criterio della rotazione temperata degli incarichi nei termini indicati nella risoluzione del C.S.M. del 23 maggio 2018, senza limitare la discrezionalità del magistrato nell'esercizio della sua attività tipica, modalità peraltro positivamente vagliata dalla Giustizia Amministrativa (sentenza TAR Lazio n. 5726/2022 del 09/05/2022 e sentenza Consiglio di Stato n. 4446/2024 del 17/05/2024);

La presente convenzione, come suggerito nella richiamata Circolare (prot. m_dg. DOG 12/09/2023 n. 0199613.U), avrà una **durata di anni 3 (tre)**, a decorrere dalla data della comunicazione, da parte del Tribunale alla società, del rilascio del nulla osta ministeriale. È escluso il rinnovo automatico della convenzione.

La convenzione potrà essere risolta anticipatamente dal Tribunale, senza preavviso, nel caso in cui ricorra una delle seguenti cause:

- nel caso in cui l'Ufficio o il Ministero individuino nuovi strumenti idonei a garantire altrimenti gli stessi servizi oggetto della convenzione;
- si manifesti il superamento delle esigenze poste alla base della stipulazione della convenzione stessa;
- nel caso in cui il Ministero abbia evidenziato all'Ufficio giudiziario o lo stesso Ufficio giudiziario rilevi l'esistenza di profili di non compatibilità con le regole che governano l'organizzazione ed il buon funzionamento dei servizi della giustizia.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto, è esclusa la possibilità di accordare qualsiasi indennizzo, pretesa o richiesta risarcitoria in favore del fornitore.

La Società potrà recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, con formale preavviso da comunicare a mezzo PEC 3 (tre) mesi prima della data di recesso, qualora il costo delle attività sostenute diventi antieconomico.

La convenzione esclude che: a) l'Amministrazione assuma qualsivoglia responsabilità sugli applicativi e sugli aspetti progettuali e tecnici, sulla

manutenzione dei medesimi, in ordine ad un eventuale collegamento alla rete e su eventuali problematiche connesse all' accesso ai dati; b) la sussistenza di qualsiasi forma di responsabilità diretta ovvero indiretta dell'Amministrazione rispetto a pretese di qualunque natura che fossero avanzate dai fornitori ovvero da terzi indicati nelle convenzioni.

EFFICACIA E DURATA DELLA CONVENZIONE

L'efficacia della presente convenzione è subordinata al preventivo rilascio del nulla osta da parte del competente ufficio centrale del Ministero della Giustizia, al quale il testo sarà trasmesso dopo la sottoscrizione.

La convenzione acquista efficacia dalla data in cui il nulla osta ministeriale è comunicato alla Società dal Tribunale. Da tale data, e non dalla data di sottoscrizione, decorre il termine triennale di durata previsto dalla convenzione.

In caso di diniego del nulla osta o di formulazione di rilievi aventi carattere ostativo, la convenzione non acquista efficacia e nessuna delle parti potrà avanzare pretese connesse alla mancata attivazione del rapporto.

Qualora il competente ufficio ministeriale formuli osservazioni o richieste di modifica non aventi carattere ostativo, le parti potranno adeguare il testo mediante apposito atto scritto, fermo restando che la convenzione acquisterà efficacia soltanto a seguito del definitivo nulla osta ministeriale.

Si allega schema di progetto (allegato A)

Il Presidente del Tribunale

Dott. Gian Luca Soana

GIAN LUCA
SOANA
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
25.07.2026
13:49:42
GMT+02:00



Gruppo Edicom Spa

Dott. Andrea Bossone

ANDREA
BOSSONE
27.07.2026
09:05:13
GMT+02:00

